**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020**

 **Art. 6**

 Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

 1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui

all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il transito nel

territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato

negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici

giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o piu' dei seguenti

motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 7, comma

1:

 a) esigenze lavorative;

 b) assoluta urgenza;

 c) esigenze di salute;

 d) esigenze di studio;

 e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

 f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di

Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di

Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di

Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino,

dello Stato della Citta' del Vaticano;

 g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle

persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli

2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare

liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il

regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,

90/365/CEE e 93/96/CEE;

 h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di

Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status

dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,

nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di

residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

 i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle

persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli

2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare

liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il

regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,

90/365/CEE e 93/96/CEE;

 l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il

domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle

lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e' una

comprovata e stabile relazione affettiva.

 2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere

modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con

il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del

territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge

n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla

provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1,

comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 **Art. 8**

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di

 sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso

 nel territorio nazionale dall'estero.

 1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici

giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di

cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si

attengono ai seguenti obblighi:

 a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio

nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per

fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sara'

svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario

esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'art. 7,

comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di

cui al comma 2;

 b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento

fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o

la dimora indicata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).

 2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel

territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito

proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la

destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art. 7,

comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree

specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

 3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel

territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea

utilizzato per fare ingresso in Italia non e' possibile raggiungere

effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la

dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di

sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando

l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine

all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco

ai sensi dell'art. 7, comma 1, l'Autorita' sanitaria competente per

territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che,

in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il

luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento

fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte

alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i

soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale

situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria.

 4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di

sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e

isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai

commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali

misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza

sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,

diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,

a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione

prevista dall'art. 7, comma 1, integrata con l'indicazione

dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il

trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga

esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta la

comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla

immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per

i controlli e le verifiche di competenza.

 5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica

territorialmente competenti provvedono, sulla base delle

comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della

permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:

 a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'

possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul

percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai

fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

 b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,

l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina

generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'

assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS

(circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020);

 c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per

l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione

indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina

generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per

motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena

precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

 d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del

soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali

conviventi;

 e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di

contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure

da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di

comparsa di sintomi;

 f) informano la persona circa la necessita' di misurare la

temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),

nonche' di mantenere:

 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima

esposizione;

 2) il divieto di contatti sociali;

 3) il divieto di spostamenti e viaggi;

 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di

sorveglianza;

 g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza

deve:

 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il

pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;

 2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli

altri conviventi;

 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo

un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in

ospedale, ove necessario;

 h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare

quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la

persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo

aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di

libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto

previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

 6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni

antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di

cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di

prevenzione:

 a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a

chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di

essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso

nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,

effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di

mancata presentazione dell'attestazione di cui alla presente lettera,

si applicano i commi da 1 a 5;

 b) in deroga alla lettera a), applicazione dei commi da 1 a 5

alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio,

fanno ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all'elenco C

dell'allegato 20 per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6,

comma 1.

 7. Anche in deroga al comma 6, si applicano i commi da 1 a 5 alle

persone che, per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6, comma

1, hanno soggiornato o transitato nei Paesi e territori di cui

all'elenco C in uno o piu' giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6

gennaio.

 8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi

restando gli obblighi di cui all'art. 7, le disposizioni di cui ai

commi da 1 a 7 non si applicano:

 a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

 b) al personale viaggiante;

 c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco

A dell'allegato 20;

 d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali

protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita'

sanitaria;

 e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la

partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale,

previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di

presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato

ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti,

nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio

nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di

tampone e risultato negativo;

 f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore

alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o

assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di

lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di

iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario

conformemente ai commi da 1 a 5;

 g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio

italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,

allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il

territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di

sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a

5;

 h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione

europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A,

B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati

motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori

all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'

Stati e territori di cui all'elenco C;

 i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio

di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo

di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

 l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal

territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il

conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

 m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o

secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate

esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

 n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione

europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,

al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai

funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle

forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la

sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio

delle loro funzioni;

 o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di

studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o

dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la

settimana;

 p) agli ingressi mediante voli «COVID-tested», conformemente

all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive

modificazioni.

 **Allegato 20**

 Spostamenti da e per l'estero

 Elenco A

 Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano

 Elenco B

 Fino al 9 dicembre 2020

 Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer

Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda,

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse

Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda,

Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen),

Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

 A decorrere dal 10 dicembre 2020

 Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra

quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi

dell'articolo 6, comma 2.

 **Elenco C**

 Fino al 9 dicembre 2020

 Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione,

Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente

europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del

continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi

territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e

Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man

e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di

fuori del continente europeo).

 **A decorrere dal 10 dicembre 2020**

 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole

Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi

Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri

territori situati al di fuori del continente europeo), Germania,

Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi

(esclusi territori situati al di fuori del continente europeo),

Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca,**

Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel

continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna

e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man,

Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i

territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il

Regno ha la responsabilita' delle relazioni internazionali), Islanda,

Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

 Elenco D

 Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda,

Singapore, Tailandia, Uruguay, nonche' gli ulteriori Stati e

territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di

cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6,

comma 2.

 Elenco E

 Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro

elenco.